



## **FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO**

**00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14**

N. 121/2019 – 2020 REGISTRO RECLAMI

N. 011/2019 -2020 REGISTRO ORDINANZE COLLEGIALI

### **LA CORTE FEDERALE D'APPELLO**

#### **IV SEZIONE**

composta dai Sigg.ri:

Avv. Carlo Sica – Presidente

Avv. Federica Varrone - Componente – relatore

Dott. Raffaele Tuccillo - Componente

ha pronunciato la seguente

#### **ORDINANZA COLLEGALE**

Sul reclamo numero di registro 121/CFA 2019/2020, proposto dalla società Atalanta Bergamasca Calcio s.p.a., in persona dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante pro tempore Dott. Luca Percassi, rappresentata e difesa dall'avvocato Gian Pietro Bianchi

Contro

Lega Italiana Calcio Professionistico, in persona del Presidente e legale rappresentante p.t., non costituita

E nei confronti

Società A.S. Viterbese Castrense, in persona del legale rappresentante p.t., non costituita

Sig. Aimone Calì, non costituito

per la riforma

della decisione del Tribunale Federale Nazionale (Sezione Tesseramenti), n. 41/TFN-ST/2019/2020 – Reg. Prot. 45/TFN-ST, pubblicata in data 20.2.2020;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza del giorno 8.6.2020, tenutasi in videoconferenza, l'avv. Federica Varrone e udito, sempre in videoconferenza come da verbale, per il reclamante, l'avv. Gian Pietro Bianchi;

### RITENUTO IN FATTO

1. Con ricorso innanzi al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Tesseramenti - la società Atalanta Bergamasco Calcio s.p.a. chiedeva l'annullamento della decisione dell'Ufficio Tesseramenti della Lega Italiana Calcio Professionistico del 10 gennaio 2020, con la quale era stata respinta la richiesta di variazione di tesseramento del calciatore Aimone Calì in favore della AS Viterbese Castrense perché in contrasto con l'art. 95, comma 2, NOIF.

1.1 In fatto, l'Atalanta deduceva che:

- il calciatore Aimone Calì, nel periodo 1 luglio 2019 – 12 luglio 2019, era tesserato per la società Montespaccato Srl;
- in data 12 luglio 2019, mediante variazione di tesseramento, il calciatore si tesserava per la società Atalanta e contestualmente veniva stipulata variazione di tesseramento in favore della società US. Catanzaro 1929 S.r.l., a cui il calciatore era ceduto in prestito;
- dal 13 luglio 2019 al 9 gennaio 2020 il calciatore rimaneva in prestito al Catanzaro 1929 Srl, ove disputava 5 partite ufficiali;
- in data 9 gennaio 2020, a seguito di risoluzione consensuale del trasferimento temporaneo al Catanzaro 1929 Srl, l'Atalanta tesserava presso di sé il calciatore per trasferirlo contestualmente, a titolo definitivo, alla Viterbese Castrense.

Detta richiesta di tesseramento non veniva accolta dalla sezione tesseramenti della Lega Italiana Calcio Professionistico, in quanto in contrasto con l'art. 95, comma 2, NOIF, secondo il quale nella stessa stagione sportiva un calciatore può tesserarsi, sia a

titolo definitivo che a titolo temporaneo, per un massimo di tre diverse società e può disputare gare ufficiali solo per due delle suddette società.

1.2 In diritto, l'Atalanta lamentava che, sulla base dei principi del c.d. "tesseramento tecnico" e dell'effettività della stagione sportiva, gli indicati tesseramenti non avrebbero determinato alcuna violazione dell'art. 95 NOIF.

In particolare, l'Atalanta osservava che non tutti i trasferimenti ed i tesseramenti hanno lo stesso "peso", essendovi trasferimenti c.d. "tecnici" che sono meramente prodromici a successivi trasferimenti e, come tali, non possono considerarsi rilevanti ai fini dell'art. 5.3 del FIFA Regulations on the Status and Transfer of Players (d'ora innanzi, RSTP) e dell'art. 95, secondo comma, NOIF, che ne integra l'obbligatorio recepimento in talia.

Tale sarebbe il caso del tesseramento che intercorre allorché un calciatore che si trovi in prestito presso una società sportiva "rientra" presso la società che ne detiene i diritti alla prestazione sportiva affinché quest'ultima lo giri contestualmente a una terza società sportiva che si rende a propria volta cessionaria dei diritti al prestito.

La ricorrente al riguardo osservava che sarebbe invalsa una prassi interpretativa della FIFA, secondo cui sarebbero esclusi dal computo dall'art. 5.3 del FIFA RSTP i c.d. "*technical registrations*" ("tesseramenti tecnici"), ovvero sia quei tesseramenti che avvengono in ragione di specifiche operazioni di mercato e pertanto presentano un carattere di estemporaneità e strumentalità a un successivo tesseramento.

Tale principio sarebbe stato ribadito dalla FIFA in diversi pareri interpretativi, tra cui anche uno reso in proprio favore in data 5 gennaio 2016.

Per quanto concerne il principio dell'effettività della stagione sportiva, l'Atalanta poneva in evidenza la differente definizione di stagione data dal n. 9 del FIFA RSTP, ove la stessa coincide con "*il periodo che inizia con la prima partita ufficiale del campionato nazionale di riferimento e che termina con l'ultima partita ufficiale del campionato nazionale di riferimento*", e dall'art. 47 del NOIF secondo cui "*la stagione sportiva federale ha inizio il 1° luglio e termina il 30 giugno dell'anno successivo*".

Secondo la ricorrente la disciplina nazionale, considerando rilevanti ai fini dell'art. 5.3

FIFA RSTP anche tesseramenti che non hanno alcuna rilevanza ai fini sportivi, limiterebbe le possibilità del giocatore di svolgere l'attività professionale e, dunque, non potrebbe trovare applicazione.

Sulla base delle esposte coordinate ermeneutiche l'Atalanta affermava, in primo luogo, che il tesseramento presso il Montespaccato, dal 1 luglio 2019 al 12 luglio 2019, avrebbe dovuto considerarsi irrilevante, atteso che, presso detta società, il calciatore non avrebbe svolto alcuna attività sportiva, in quanto in detto periodo dell'anno le attività sportive delle società dilettantistiche sarebbero sospese per riprendere a fine luglio.

In secondo luogo, l'Atalanta lamentava che egualmente irrilevanti, ai fini dell'applicabilità dell'art. 95 NOIF, sarebbero stati i tesseramenti avvenuti in data 12 luglio 2019 e 9 gennaio 2020 presso la stessa, in quanto meramente strumentali e prodromici al contestuale trasferimento del calciatore presso un'altra società sportiva (nel primo caso il Catanzaro, nel secondo la Viterbese). In particolare, con riferimento a tali ultimi due tesseramenti, gli stessi avrebbero dovuto considerarsi "tesseramenti tecnici".

La ricorrente riteneva, pertanto, illegittima la decisione dell'Ufficio Tesseramenti della Lega Italiana Calcio Professionistico, insistendo nel ritenere che il calciatore doveva considerarsi concretamente ed effettivamente tesserato presso una sola società sportiva, il Catanzaro, o, a tutto voler concedere, presso due società sportive, il Montespaccato e il Catanzaro.

2. Con atti del 16 e 17 gennaio 2020, il calciatore Aimone Calì e la società Viterbese Castrense facevano proprio il contenuto del ricorso presentato dall'Atalanta e ne chiedevano l'accoglimento.

2.1 Si costituiva in giudizio la Lega Italiana Calcio Professionistico, la quale chiedeva il rigetto del reclamo.

La Lega eccepiva, innanzitutto, l'insussistenza di una norma federale di recepimento del principio del c.d. "tesseramento tecnico", nè l'esistenza di un'interpretazione

nomofilattica chiarificatrice dei casi, necessariamente tassativi, e dei limiti temporali per la relativa applicazione.

Con riferimento al parere della FIFA, la Lega osservava che nella parte conclusiva dello stesso era stato precisato che ogni considerazione ivi argomentata era basata solo ed esclusivamente sulle informazioni fornite e, conseguentemente, come nessuna delle medesime poteva considerarsi vincolante e pregiudicante per altri casi futuri.

Relativamente ai tesseramenti del giocatore, la Lega deduceva che non poteva ritenersi irrilevante, ai fini dell'applicabilità dell'art. 95 NOIF, quantomeno il tesseramento intervenuto tra il calciatore e l'Atalanta in data 12 luglio 2019, a seguito del trasferimento dal Montespaccato, avendo il calciatore sottoscritto un contratto da professionista ex art. 113 NOIF, non sussistendo, inoltre, alcuna contestualità con riferimento al successivo tesseramento presso il Catanzaro.

La Lega, inoltre, contestava l'interpretazione data dall'Atalanta al concetto di "stagione sportiva" osservando che la Definizione n. 9 del FIFA RSTP dovesse intendersi quale *lex generalis* rispetto a quella nazionale che, invece, ha carattere di *lex specialis* e prevalente, anche in considerazione del fatto che trattasi di competenza della federazione Sportiva Nazionale (F.I.G.C.) che deve garantire, nell'interesse di tutti i club che partecipano alle competizioni, l'uniformità e l'omogeneità nell'accesso e nello svolgimento delle stesse. Diversamente opinando, ad avviso della resistente, si avrebbe il paradosso che ogni stagione sportiva inizia per ciascuna squadra in tempi diversi, e cioè al momento della disputa della prima gara ufficiale (Campionato, Coppa Nazionale o Internazionale), con evidente pregiudizio per l'intero ordinamento sportivo e dei principi che ne costituiscono le fondamenta, vale a dire i principi di uniformità ed omogeneità dei campionati e delle competizioni sportive.

La Lega insisteva, dunque, nel ritenere che il concetto di stagione sportiva, così come delineato dalla Definizione n. 9 del FIFA RSIT, abbia esclusivamente natura generale e descrittiva, certamente derogabile al fine di garantire la stabilità ed i principi generali dell'ordinamento sportivo.

3. Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti – con decisione 41/TFN-ST/2019/2020, pubblicata il 20 febbraio 2020, ha respinto il ricorso proposto dall'Atalanta.

4. La società Atalanta, con tempestivo atto del 25 febbraio 2020, ha proposto reclamo avverso la predetta decisione reiterando i motivi di ricorso di primo grado.

5. All'udienza dell'8 giugno 2020, tenutasi in videoconferenza, è comparso, per l'Atalanta, l'Avv. Gian Pietro Bianchi.

#### CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il Tribunale Federale Territoriale ha respinto il ricorso dell'Atalanta ritenendo rilevanti ai fini dell'applicazione dell'art. 95 NOIF tutti i tesseramenti del calciatore.

Con riferimento al tesseramento presso il Montespaccato nel periodo 1.7.2019-12.7.2019, il Giudice di *prime cure* ha osservato che la prima parte del mese di luglio segna l'inizio di una nuova stagione sportiva e, dunque, è del tutto irrilevante il mancato inizio delle attività preparatorie al campionato da parte della società Montespaccato.

Quanto ai tesseramenti avvenuti in data 12 luglio 2019 e 9 gennaio 2020, il Tribunale ha osservato che sia la normativa nazionale che la normativa internazionale non contemplano o disciplinano, neppure indirettamente, l'ipotesi del "tesseramento tecnico", né tale pratica è riscontrabile nella prassi.

Del resto, la stessa FIFA, nel parere prodotto dall'Atalanta, dal quale emergerebbe l'irrilevanza, ai fini dell'applicabilità dell'art. 5.3 RSTP, del tesseramento di un giocatore all'esclusivo scopo di concederlo in prestito ad altra società, ha affermato che detta considerazione non è vincolante e pregiudicante per altri casi futuri.

Appurata, dunque, l'inesistenza di un fondamento giuridico del cd. "tesseramento tecnico", il Tribunale ha evidenziato che, se è pur vero che i suddetti tesseramenti hanno avuto una durata assolutamente limitata, non per questo gli stessi non debbono essere ritenuti validi e produttivi di effetti.

Il tesseramento presso l'Atalanta, intervenuto in data 12 luglio 2019, ha fatto sì che il calciatore Aimone Calì acquistasse lo status di calciatore professionista con

l'assunzione di tutti i conseguenti diritti ed obblighi derivanti dal nuovo status, sia a carico del calciatore e sia a carico della società.

Tale tesseramento, ha, inoltre, consentito alla Atalanta di cedere in prestito il calciatore ad altra società professionistica (il Catanzaro), cessione che, quantomeno da un punto di vista patrimoniale, non può non essere produttiva di effetti.

Secondo il Tribunale, analogo ragionamento ricorre in ordine al trasferimento del 9 gennaio 2020 del calciatore Aimone Cali dal Catanzaro in favore della medesima Atalanta, che secondo la ricorrente sarebbe avvenuto al solo scopo di consentire alla stessa di trasferire il calciatore alla Viterbese.

Il suddetto trasferimento, invero, ha permesso all'Atalanta di stipulare un nuovo contratto di cessione con la Viterbese, con tutte le relative conseguenze anche in termini economici per la stessa Atalanta, laddove il medesimo risultato poteva essere ottenuto tramite il trasferimento diretto dal Catanzaro alla Viterbese, essendo tale facoltà espressamente prevista nel contratto stipulato tra il Catanzaro e l'Atalanta.

Sulla base delle esposte argomentazioni, il Tribunale ha ritenuto che i trasferimenti in esame, pur se di durata limitata, non possano non aver avuto effetti diversi ed ulteriori rispetto al mero passaggio del calciatore tra società diverse.

Il Giudice di *prime* ha inoltre ritenuto irrilevante il riferimento alla durata quale elemento idoneo a giustificare il mancato computo di un tesseramento ex art. 95 NOIF. Diversamente opinando, secondo il Tribunale, data l'indeterminatezza del concetto di durata, si determinerebbe una arbitrarietà non consentita nella scelta dei tesseramenti da prendere in considerazione.

Secondo il Tribunale, inoltre, attribuire carattere di neutralità ai trasferimenti c.d. "tecnici", significherebbe consentire alle società di aggirare i limiti posti dalla normativa vigente al trasferimento dei calciatori per il soddisfacimento di propri interessi, generalmente di natura patrimoniale.

Con riferimento alla stagione sportiva, il Tribunale, richiamato il disposto dell'art. 47 NOIF, ha ritenuto priva di rilievo la tesi avanzata dall'Atalanta, secondo la quale l'inizio della stagione sportiva coinciderebbe con la prima partita ufficiale del

campionato di riferimento. Secondo il Giudice di *prime cure* accogliere una diversa interpretazione significherebbe ammettere l'esistenza di diverse stagioni sportive a seconda dei campionati di riferimento.

2. La società reclamante lamenta l'illegittimità della decisione sotto molteplici profili. Innanzitutto, osserva che la fattispecie in esame difetterebbe di un'interpretazione univoca, e ciò fra l'altro in virtù della discrasia derivante dall'inserimento della medesima norma in due contesti normativi differenti, quello sovraordinato e internazionale — a cui ad avviso della reclamante si dovrebbe guardare, in un'ottica di gerarchia delle fonti, per dirimere il contrasto — e quello sottostante nazionale.

La circostanza che in fase applicativa siano presenti orientamenti differenti sarebbe confermata dalla diversa interpretazione fornita dall'ufficio Players' Status and Governance della FIFA in materia di c.d. "trasferimento tecnico" e dalla diversa interpretazione data dal Tribunale Federale nella sentenza impugnata.

La reclamante auspica, pertanto, che questa Corte Federale di Appello, in ossequio alla propria funzione nomofilattica endofederale, si pronunci per indicare il definitivo indirizzo interpretativo.

2.1 Con riferimento agli specifici motivi di gravame, la reclamante osserva che la nuova versione del FIFA RSTP, in vigore a partire dal 1 marzo 2020, fa espresso riferimento al c.d. "tesseramento tecnico" (art. 5.2), di talchè la decisione impugnata sarebbe, oltre che erronea, anche fondata su un presupposto erroneo, laddove ha affermato che nella prassi non sarebbe riscontrabile il predetto istituto.

La reclamante insiste, dunque, nel ritenere irrilevanti ai fini della soglia di cui all'art. 95 NOIF i due tesseramenti del Calciatore con l'Atalanta avvenuti rispettivamente in data 12 luglio 2019 e 9 gennaio 2020.

Con riferimento al principio dell'effettività della stagione sportiva, l'Atalanta osserva che nel Commentario al FIFA RSTP viene posta in risalto la differenza tra la definizione di stagione prevista nel n. 9 del RSTP, rispetto alla definizione "abituale", secondo cui la "*stagione inizia il giorno seguente la fine della stagione precedente, ad*

*es. per la maggior parte dei campionati europei, la stagione inizia il 1 Luglio e termina il 30 giugno dell'anno successivo”.*

Secondo l'Atalanta la definizione di stagione prevista dal FIFA RSTP, alla luce della vincolatività dell'art. 5.3 FIFA RSTP, non potrebbe essere in alcun modo derogata dalla normativa nazionale.

Altro elemento, ad avviso della reclamante, indicativo dell'intenzione della FIFA di dare applicazione alla definizione di *stagione* come indicata nel Regolamento, sarebbe data dalla modifica intervenuta all'art. 5.3 del FIFA RSTP, ove in luogo della versione originaria in cui si faceva espresso riferimento al periodo 1 luglio - 30 giugno, è stato inserito l'arco temporale riferito a genericamente al concetto di *stagione*, la cui definizione è fissata nel punto 9 del FIFA RSTP.

Ad avviso dell'Atalanta, tale modifica risulterebbe essenziale nella ricostruzione della *ratio legis*, in quanto sintomatica della necessaria applicazione, a livello tanto internazionale quanto "endofederale", del concetto di stagione improntato al principio di effettività come previsto nel FIFA RSTP.

Secondo la reclamante l'interpretazione accolta dal Tribunale Federale delle NOIF, ampliando il perimetro della stagione sportiva rispetto alla normativa internazionale, produrrebbe l'effetto di considerare rilevanti ai fini della limitazione di cui all'art. 5.3 FIFA RSTP anche tesseramenti che invece non hanno alcuna rilevanza effettiva ai fini sportivi.

L'Atalanta insiste dunque nel ritenere che la disciplina nazionale non possa trovare applicazione con riferimento alla fattispecie in esame.

Le questioni interpretative poste dalla reclamante in merito al c.d. "tesseramento tecnico" ed concetto di stagione sportiva, oltre ad avere una rilevanza di massima, potrebbero dare luogo a contrasti giurisprudenziali, pertanto si ravvisano i presupposti per disporre la rimessione alla Sezioni Unite della Corte, ai sensi dell'art. 99, comma 5, CGS.

P.Q.M.

La Corte Federale d'Appello (Sezione IV), rimette alle Sezioni Unite il reclamo n. 121/2019-2020 per la soluzione delle seguenti questioni di diritto: 1) se ai fini dell'applicazione dell'art. 95, secondo comma, del NOIF debbano considerarsi irrilevanti i c.d. "tesseramenti tecnici"; 2) se ai fini dell'applicazione dell'art. 95, secondo comma, del NOIF per "stagione sportiva" debba farsi riferimento all'arco temporale previsto dall'art. 47 del NOIF, secondo cui *"la stagione sportiva federale ha inizio il 1° luglio e termina il 30 giugno dell'anno successivo"*, ovvero all'arco temporale previsto dalla definizione n. 9 del FIFA RSTP, secondo cui la stagione è *"il periodo che inizia con la prima partita ufficiale del campionato nazionale di riferimento e termina con l'ultima partita ufficiale del campionato nazionale di riferimento"*.

Rimette gli atti al Presidente della Corte Federale.

Dispone la comunicazione alle parti presso i difensori con PEC.

L'ESTENSORE  
f.to  
Federica Varrone

IL PRESIDENTE  
f.to  
Carlo Sica

Depositato  
Il Segretario  
f.to  
Fabio Pesce